

**Linee di indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad essi adiacenti (approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-3509 del 20 giugno 2016, successivamente modificata con D.G.R n. 111 del 4/08/2016 - Testo Integrato).**

**PREMESSA**

Le Linee di indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad essi adiacenti (nel seguito Linee di indirizzo) costituiscono una delle disposizioni attuative regionali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, ai sensi del paragrafo A.5 del PAN.

Il presente documento costituisce un primo indirizzo in materia di uso dei prodotti fitosanitari in ambito extragricolo.

Le presenti Linee di indirizzo sono rivolte sia agli utilizzatori professionali, così come definiti all'art. 3 lettera c) del d.lgs. 150/2012, sia a chiunque ne faccia uso in ambito privato.

I contenuti delle presenti Linee di indirizzo hanno come obiettivo la definizione più puntuale delle modalità di attuazione delle misure previste dalla normativa europea - direttiva 2009/128/CE - e nazionale - d.lgs. 150/2012 e PAN - per ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o i rischi connessi al loro utilizzo ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, relativamente alle aree specifiche di cui al paragrafo A.5.6 del PAN.

Le aree specifiche di cui al paragrafo A.5.6 del PAN sono quelle utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del Regolamento CE n. 1107/2009, nonché le aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

In particolare l'articolo 12 della direttiva prevede che in tali aree l'uso dei prodotti fitosanitari sia ridotto al minimo o vietato. Tra le misure sono richiamate l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, così come definiti nel regolamento 1107/2009 e quelle per il controllo biologico.

La normativa vigente, in particolare, prevede il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) o ad approcci alternativi, la riduzione delle dosi di impiego - fatte salve le indicazioni contenute in etichetta, parti integranti dei decreti ministeriali di autorizzazione dei formulati commerciali -, l'utilizzazione di tecniche e di attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

**1. AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI**

Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

**a) Aree frequentate da gruppi vulnerabili**

cortili e aree verdi all'interno di complessi scolastici;

parchi gioco per bambini;

aree gioco per bambini;

superfici interne e adiacenti a strutture sanitarie.

pirodiserbo si raccomanda l'adozione di tutte le precauzioni necessarie onde evitare il rischio di incendio.

Per la gestione di prati, tappeti erbosi e campi sportivi non risultano disponibili diserbanti selettivi rispondenti alle prescrizioni del PAN.

### **3.1.1. Diserbo chimico**

Il diserbo chimico è di norma vietato nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili.

L'uso di prodotti diserbanti è ammesso, in deroga, limitatamente agli ambiti dove le soluzioni alternative non risultano praticabili. In tutte le aree vanno considerati anche aspetti legati al decoro urbano e a situazioni specifiche (ad esempio la necessità di controllo di piante allergeniche). In ogni caso non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che non rispettano le indicazioni riportate nel PAN (A.5.6.2).

In ogni caso occorre usare le tecniche, le modalità e le epoche di intervento che permettono di limitare le dosi di impiego del mezzo chimico. In tutti i casi in cui si ricorre al diserbo chimico deve essere ridotta al minimo la deriva, operando con ugelli appositi, con bassa pressione e con attrezzature schermate.

E' opportuno, infine, nella programmazione e nell'individuazione delle aree dove il diserbo chimico può essere utilizzato, tenere conto del rischio di inquinamento delle acque, per lisciviazione o percolamento, dando la preferenza ai formulati non classificati pericolosi per l'ambiente acquatico.

### **3.2. Controllo di insetti e acari dannosi**

Il controllo biologico rappresenta un valido strumento per limitare le infestazioni di diversi insetti e acari dannosi. Gli interventi di lotta biologica applicabili al verde urbano prevedono la salvaguardia e l'incremento degli antagonisti naturali o l'introduzione degli ausiliari con lanci stagionali, accompagnati da osservazioni in loco per agire in maniera tempestiva.

Tra le soluzioni praticabili si ricordano (a titolo esemplificativo):

- coccinelle, crisope, imenotteri parassitoidi per il controllo degli afidi;
- il coccinellide *Cryptolaemus montrouzeri*, predatore di numerose specie di cocciniglie cotonose;
- nematodi entomopatogeni efficaci contro le larve di oziorrinco;
- fitoseidi contro il ragnetto rosso, ad esempio nelle aiuole fiorite;
- antocoridi contro le psille;
- *Neodryinus typhlocibae* per il controllo della metcalfa.

## **4. MODALITÀ DI AVVISO ALLA POPOLAZIONE**

Ai sensi del paragrafo A.2.2 "Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari" del PAN, si ricorda l'obbligo di segnalazione del trattamento nei seguenti casi:

- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalle persone e in ambiti extra-agricoli;
- quando espressamente riportato in etichetta;
- quando previsto dalle autorità competenti.

Il paragrafo A.5.6 del PAN prevede, altresì, l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.

Si ritiene opportuno indicare anche lo scopo del trattamento.


La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati.

Nel caso in cui l'etichetta non riporti un tempo di rientro il divieto di accesso nelle aree frequentate dalla popolazione non può essere inferiore a 48 ore.

Si ricorda che non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che riportino in etichetta tempi di rientro superiori alle 48 ore.

Relativamente alle modalità operative per avvisare la popolazione queste possono essere diverse e vanno opportunamente individuate caso per caso.

Solitamente e ove possibile si ricorre all'apposizione di cartelli compilati sulla base del modello riportato nella pagina seguente, mentre qualora il trattamento interessi un'area estesa/vasta, una strada, un viale o un quartiere, lo stesso può essere comunicato attraverso il sito web del comune o con altri mezzi di grande comunicazione.





**Figura 1. Modello di cartello per l'avviso alla popolazione**

**VIETATO L'ACCESSO**



**Trattamento fitosanitario mediante l'impiego di:**

.....

**Finalità del trattamento fitosanitario:**

.....

**Data e ora del trattamento:.....**

**Divieto di accesso fino alle ore.....del giorno.....**

## **5. AREE AGRICOLE ADIACENTI O PROSSIME A QUELLE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI**

In questo capitolo sono fornite indicazioni utili per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti o prossime alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

### **5.1. Esecuzione dei trattamenti**

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari il PAN, al paragrafo A.5.6, prevede in queste aree il divieto di utilizzo a distanze inferiori a 30 m (distanza di sicurezza) di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del d.lgs. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Reg. 1272/2008. Non è necessario rispettare la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di atomizzatori a tunnel oppure qualora la coltura sia all'interno di un ambiente protetto, come ad esempio una serra chiusa.

Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate in etichetta, e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive adottate dall'Autorità locale competente, il PAN prevede la possibilità di ridurre la distanza di sicurezza fino a 10 m dalle predette aree, qualora vengano adottate idonee misure di contenimento della deriva.

Ai sensi del paragrafo A.2.2 del PAN vige l'obbligo di segnalazione preventiva del trattamento attraverso l'apposizione della segnaletica riportata in figura 1.

### **5.2. Misure di contenimento della deriva**

#### **5.2.1. Colture arboree**

- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, altezza minima di 3 m;
- 2) presenza di una barriera artificiale, altezza minima di 3 m;
- 3) presenza di rete ombreggiante (es. rete antinsetto) fino a terra;
- 4) adozione di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili, deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 5) adozione di sistemi di regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale di aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 6) in alternativa utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 m trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;
- 7) uso di coadiuvanti antideriva;

#### **5.2.2. Colture erbacee**

- 8) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, altezza superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura da trattare;

9) presenza di una barriera artificiale, altezza superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura da trattare;

10) presenza di rete ombreggiante (es. rete antinsetto) fino a terra; utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;

11) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonché dotate di ugello asimmetrico a fine barra;

12) in alternativa utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 m trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;

13) uso di coadiuvanti antideriva.

Per i diserbanti la distanza di sicurezza può essere ridotta a 10 m qualora vengano utilizzate irroratrici equipaggiate con manica d'aria oppure ugelli antideriva o una campana antideriva per applicazioni localizzate. Le barre devono essere dotate di ugello asimmetrico a fine barra.

### **5.3. Modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari**

La distribuzione dei prodotti fitosanitari con macchine irroratrici con sistema di distribuzione del tipo a cannone e' vietata in prossimità di aree o di strutture frequentate dalla popolazione. Tali attrezzature possono quindi essere impiegate solo in aree distanti da zone urbane, abitative, industriali o residenziali e solamente nel caso di impossibilità ad intervenire con altri metodi/attrezzature.

In ogni caso la distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solo in condizioni di vento tali da non comportare alcuna visibile deriva.

### **5.4. Modalità di segnalazione**

L'obbligo di segnalazione del trattamento decorre nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione ed il limite esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento è inferiore a 30 m ovvero a 10 m nei casi in cui si adottino i sistemi antideriva.

Gli utilizzatori professionali devono segnalare l'avvio di esecuzione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità.

#### **5.4.1. Colture estensive e industriali**

Prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione, sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione, dovranno essere gli apposti cartelli di cui alla fig. 1, uno all'inizio e uno alla fine.

Colture ortofrutticole e vite: prima dell'inizio dell'esecuzione dei trattamenti e per tutta la durata del periodo durante il quale vengono effettuati i trattamenti, devono essere apposti i cartelli di cui alla fig. 1 sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione.

In alcuni casi, come ad esempio le piste ciclabili, si possono adottare soluzioni che prevedono la collocazione di bacheche ad ogni punto di accesso dell'area.

### **5.5. Ulteriori disposizioni**

La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole prossime a plessi scolastici, asili nido, centri diurni per l'infanzia, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture e in ogni caso tra le ore 19:00 e le



ore 07:00.

### **5.6. Controllo e regolazione attrezzature**

Le attrezzature (irroratrici) per uso professionale, utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari devono essere sottoposte al controllo funzionale periodico presso i Centri Prova autorizzati secondo le tempistiche definite al paragrafo A.3 del PAN.

Gli utilizzatori sono tenuti ad effettuare la manutenzione periodica e la corretta regolazione delle attrezzature in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza d'impiego. La regolazione deve essere effettuata in base alle caratteristiche del bersaglio con particolare attenzione al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità dell'aria prodotta dal ventilatore della macchina (se presente).

